



90  
1929  
2019



Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Taranto

## VERBALE N. 7 DEL 08/07/2022

### ORE 9.30

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
Giuseppe LEOGRANDE, presidente	X	
Anna TRISOLINI, segretario	X	
Francesco BUCCOLIERI, tesoriere		
Francesco GUARINI, vice presidente		
Roberto CORRADO	X	
Francesco NIGRO		
Spiridione PATRONELLA	X	
Alfredo PUNZI	X	
Claudio STOLA	X	



90  
1929  
2019



**Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Taranto**

Il Presidente dato atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati sono presenti e verificato il numero legale da inizio al consiglio direttivo.

## **1. MOVIMENTO ISCRITTI:**

### **CANCELLAZIONI A DOMANDA**

Vista la regolarità delle domande presentate, si delibera la cancellazione dei Geometri

**CARBOTTI Vito Domenico**, nato a Martina Franca (TA) 06/04/1950, iscritto al n. 1300, decorrenza 24/05/2022, cessazione P.Iva del 29/06/2018, cancellazione Cassa Geometri del 29/06/2018;

**NOTARISTEFANO Carmela**, nata a Palagiano (TA) 07/10/1952, iscritta al n. 1536, decorrenza 17/06/2022, Ns. protocollo 0000727 del 20/06/2022;

**RIZZI Matteo**, nato Taranto (TA) 26/01/1996, iscritto al n. 2301, decorrenza 24/06/2022, Ns. protocollo 0000743 del 27/06/2022. Prot.N. 0000749 del 28/06/2022.

### **CANCELLAZIONI PER DECESSO:**

si delibera la cancellazione dall'Albo del Geometra

**CALABRESE Felice**, nato a Ginosa (TA) 10/05/1938, iscritto al n. 571 e deceduto a Castellaneta (TA) in data 10/11/2021.

### **REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI**

Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera l'iscrizione al Registro Tirocinanti del sottonotato Geometra:

**RIZZI Francesco**, n. Taranto il 02/11/2003 – domanda del 05/07/2022 iscritto al n. 2595 – Protocollo 0000775 del 07/07/2022 – n. iscrizione Registro Tirocinanti 2595.

## **2. RICONOSCIMENTO COMPIUTA PRATICA;**

A norma dell'art. 10, comma 1, delle direttive in vigore del CNGeGL si rilascia, in applicazione dell'art. 6 comma 12 del DPR 07/08/2012 n. 137 in vigore dal 15/08/2012, il certificato di compiuto tirocinio al sottonotato geometra che ha presentato il proprio curriculum controfirmato dal professionista presso cui hanno completato i diciotto mesi di pratica come stabilito dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27:



90  
1929  
2019



Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Taranto

**MASSARO Salvatore**, nato a Taranto (TA) il 01/02/2001 iscritto al registro tirocinanti al n. 2571 con decorrenza 17/11/2020 che ha completato il tirocinio in data 18/05/2022 presso lo studio del geom. TOMMASI Giuseppe;

**3. OFFERTA PERVENUTA DA TEAM SERVICE PER SMALTIMENTO TONER;**

- Vista la necessità di smaltire i toner delle macchine fotocopiatrici presenti presso la sede del Collegio Provinciale di Taranto;
- vista la proposta pervenuta dalla ditta Team Service nostro prot. N. 675 del 03/06/2022;
- visto che la stessa ditta risulta essere azienda fiduciaria del Collegio di Taranto si delibera di sottoscrivere il contratto per la durata di un anno per la fornitura di n. 2 box per il recupero e smaltimento toner della dimensione di 35x35x70, ritiro dei box previsto 1 volta/anno impegna un importo di spesa pari ad € 190,00 oltre iva;

**4. PROPOSTA DELIBERA PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER L'ESPRESSIONE DI ADEGUATEZZA COMPENSO PROFESSIONALE, ADOZIONE MODULISTICA E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA;**

Il Presidente,

- lette le continue richieste di vidimazione e/o espressione parere di congruità di parcelle professionali che giungono all'indirizzo del Collegio a seguito di contenziosi tra colleghi e utenza;
- a fronte delle incertezze venutesi a creare circa la liquidazione delle notule, per procedere alla vidimazione e/o all'espressione del parere di congruità,
- accertato che con l'entrata in vigore della nuova disciplina, i Collegi non sono più legittimati a vidimare le notule dei propri Iscritti, i quali possono unicamente fornire prova scritta dei compensi pattuiti con il cliente al momento del conferimento formale dell'incarico, così come stabilito dall'art. 9 comma 4 della Legge n. 27 del 24.03.2012 e che per memoria e semplicità di lettura, qui a margine si riporta:

*"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. (comma così modificato dall'art. 1, comma 150, legge n. 124 del 2017).*

Accertato che

- il Decreto Legge 1/2012 del 24.1.2012 convertito con modifiche nella legge 27/2012 del 24.03.2012 ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il sistema tariffario stesso, regolamentato da una serie di norme speciali collegate alle varie leggi professionali.
- l'art. 9 del succitato provvedimento normativo ha specificatamente stabilito al c.1 che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e aggiungendo al c. 5 che "sono abrogate le



90  
1929  
2019



Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Taranto

disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.

Osservato che:

Il parere delle Associazioni Professionali veniva espresso in base a quanto previsto dagli articoli 2233 comma 1 c.c. e 636 c.p.c. che così recitavano:

*Art. 2233 c.c. comma 1 – “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il **parere** dell’Associazione professionale a cui il professionista appartiene”*

*Art. 636 c.p.c. - “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita dalla sottoscrizione del ricorrente e corredata dal **parere** della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il Giudice se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”*

Le suddette norme risulterebbero quindi implicitamente abrogate dall’art. 9 comma 5 della Legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, (presumendo le stesse la vigenza di tariffe), abrogate invece dall’art. 9 comma 1.

Risulta inoltre molto esplicita l’intenzione di rimettere solo al Giudice ogni decisione in merito al compenso spettante al professionista, infatti nell’art. 9 c.2. della legge di abrogazione delle tariffe si legge “*Ferma restando l’abrogazione di cui al c.1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante...(omiss)*” e tale intenzione risulta confermata anche dall’art. 1 del predetto D.M. che prevede una competenza esclusiva del Giudice ormai libera da qualunque altro criterio e/o verifica che non siano le disposizioni previste dal D.M. 140 del 20.07.2012.

Constatato che nonostante quanto previsto dalla norma, in ogni occasione di contenziosi in merito, il Giudice competente rimanda (al richiedente il decreto ingiuntivo), la vidimazione della parcella professionale da parte dell’Ordine o Collegio di appartenenza del professionista.

Vista la necessità di tentare di dirimere una questione di fondamentale importanza per gli iscritti, il Consiglio del Collegio ha deciso di adottare un provvedimento *finalizzato al superamento delle difficoltà della giustizia amministrativa in termini di tempistiche e cronica mancanza di personale e di conseguenza di procedere* al rilascio di un semplice “PARERE DI ADEGUATEZZA DEL COMPENSO PROFESSIONALE” che sarà espresso da una terna di Colleghi “iscritti” componenti di una apposita commissione.

*Delibera altresì di approvare la modulistica allegata e di determinare i diritti di segreteria necessari all’espletamento delle attività consequenziali.*

##### **5. Presa d’atto nomina geom. Anna Trisolini, quale referente A.Ge.Pro. per il Collegio Geometri della Provincia di Taranto.**



90  
1929  
2019



**Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Taranto**

6. ***Preso d'atto della partecipazione del geom. Anna Trisolini all'assemblea nazionale A.Ge.Pro. tenutasi in Roma il 27/06/2022 quale referente per il Collegio Geometri della Provincia di Taranto***
  
7. **ALTRE ED EVENTUALI.**  
**Nulla**

**Il Verbale che precede e quanto deliberato sono immediatamente esecutivi, si manda alla segreteria per la contestuale pubblicazione sul sito dell'Ente.**

*F.to il segretario*  
*Geom. Trisolini Anna*

*F.to il Presidente*  
*Geom. Leogrande Giuseppe*